

ESPORTARE FORMAGGI STAGIONATI IN AUSTRALIA

ottobre 2020



Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: *Paolo Ammassari*

Responsabile scientifico: *Fabio Del Bravo*

Coordinamento operativo: *Antonella Finizia*

Autori:
Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente

Data: Ottobre 2020

Impaginazione e grafica:
Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2019. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale dei formaggi stagionati
- Le importazioni dell'Australia
- Accordi internazionali sul commercio
- Porti di entrata
- Normativa
- Grado di apertura del mercato
- Documenti doganali
- Documenti di trasporto
- Dazi & Imposte
- Etichettatura
- Imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

1. Dati Paese

Capitale: Canberra

Superficie (km²): 7.741.200 (Banca Mondiale 2018)

Popolazione: 24,99 milioni (Banca Mondiale 2018)

Reddito Nazionale, PPA(*): 1.250,87 miliardi US\$ (Banca Mondiale 2018)

Reddito Nazionale/pro-capite, PPA(*): 50.050 US\$ (Banca Mondiale 2018)

PIL: 1.433,90 miliardi US\$ (Banca Mondiale 2018)

Lingua ufficiale: inglese


Moneta: Dollaro Australiano (AUD)

(*) PPA – parità potere di acquisto

2. Il mercato mondiale dei formaggi stagionati

Nel 2019 gli scambi mondiali di formaggi stagionati sono stati pari a 3,8 milioni di tonnellate per un valore pari a circa 17 miliardi di euro; nell’arco degli ultimi cinque anni si è registrato un incremento del 4,1% in volume e del 13,6% in valore.

Nella graduatoria mondiale dei paesi esportatori l’Italia occupa la quarta posizione in valore e la sesta in volume, detenendo una quota dell’export totale nel 2019 pari rispettivamente al 10% e al 4,7%.



HS6: 0406.90

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Riguardo le importazioni, la Germania guida la classifica dei primi cinque paesi acquirenti di formaggi stagionati, con il 18% del valore dell'import mondiale e il 15% dei volumi; seguono Regno Unito, USA, Italia e Belgio. Per ciascuno di questi paesi l'Italia figura sempre tra i principali fornitori, detenendo nel caso degli Usa la prima posizione con una quota in valore superiore al 29%.

Scorrendo l'elenco dei paesi importatori, l'Australia si colloca in 14° posizione per un valore dell'import pari a 306 milioni di euro nel 2019; l'Italia si configura come secondo fornitore con quasi l'11% del valore importato complessivamente.

Principali paesi importatori in valore e quota di mercato dei relativi fornitori

Graduatoria	Principali paesi importatori	Import 2019 (mln euro)	Posizione e quota % dei principali paesi fornitori				
			I	II	III	IV	V
1°	Germania	3.127	Paesi Bassi (33,9%)	Francia (20,6%)	Italia (10,4%)	Svizzera (8,2%)	Austria (6,6%)
2°	Regno Unito	1.126	Irlanda (34,0%)	Francia (14,7%)	Italia (11,0%)	Paesi Bassi (10,4%)	Cipro (9,8%)
3°	USA	1.093	Italia (29,4%)	Francia (13,4%)	Svizzera (7,4%)	Spagna (7,3%)	Paesi Bassi (6,8%)
4°	Italia	973	Germania (42,5%)	Francia (11,7%)	Paesi Bassi (11,0%)	Rep. Ceca (9,1%)	Svizzera (5,1%)
5°	Belgio	943	Paesi Bassi (44,4%)	Francia (30,2%)	Germania (12,1%)	Italia (6,0%)	Irlanda (2,2%)
14°	Australia	306	N. Zelanda (41,7%)	Italia (10,7%)	USA (8,9%)	Francia (7,0%)	Germania (5,2%)


HS6: 0406.90

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

3. Le importazioni dell'Australia

La dimensione del mercato australiano pur essendo piuttosto contenuta in termini assoluti è risultata molto dinamica nel medio periodo; la domanda di questo paese infatti è cresciuta tra il 2015 e il 2019 dell'11,6% in volume (a 66 mila tonnellate nel 2019) e del 15,9% in valore (a più di 306 milioni di euro nel 2019). Le richieste dell'Australia dei formaggi stagionati italiani valgono 32,7 milioni di euro nel 2019 per volumi pari a poco meno di 3.800 tonnellate; la dinamica di medio periodo, tuttavia, ha segnato un decremento dei volumi acquistati (-8,8%) a fronte di un lieve aumento in valore (+2,2%).

Dinamica dell'import di formaggi stagionati dell'Australia per paese di provenienza




HS6: 0406.90

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Il prezzo medio all'import di formaggi stagionati dell'Australia si è attestato nel 2019 a 4,66 euro/kg, in aumento rispetto al 2015 (+3,8%).

Ad eccezione della Francia, l'Italia realizza, rispetto ai principali competitor sul mercato australiano, prezzi unitari nettamente più elevati in ragione dell'elevato profilo qualitativo delle produzioni italiane; poco meno del 60% delle forniture è infatti rappresentato da Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Peraltro, a fronte della crescita generale dei prezzi unitari all'import del 3,8% nell'ultimo quinquennio, il prezzo all'import del formaggio stagionato italiano ha mostrato una rivalutazione più marcata e pari al 12% (8,61 euro/kg nel 2019 vs 7,68 euro/kg nel 2015).

I prezzi medi all'import di formaggi stagionati dell'Australia (euro/kg)



HS6: 0406.90

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

4. Accordi internazionali sul commercio

Pur mantenendo il suo impegno nel multilateralismo, l'Australia ha concluso numerosi accordi bilaterali o multilaterali di libero scambio (FTA-Free Trade Agreement) per espandere le sue relazioni commerciali preferenziali. Tali accordi mirano a ridurre o eliminare alcuni ostacoli al commercio di beni e servizi, nonché agli investimenti a vantaggio degli esportatori, degli importatori, dei produttori e degli investitori australiani.

Gli accordi di libero scambio con i paesi partner rappresentano il 26% dell'interscambio commerciale australiano.

Organizzazioni e Relazioni interazionali

- [Asia Pacific Economic Cooperation \(APEC\)](#)
- [Association of Southeast Asian Nations \(ASEAN\)](#)
- [East Asia Summit \(EAS\)](#)
- [Australia and the Indian Ocean region](#)
- [Pacific Islands regional organisation](#)
- [ASEAN Regional Forum \(ARF\)](#)
- [Commonwealth of Nations \(http://thecommonwealth.org/member-countries\)](http://thecommonwealth.org/member-countries)
- Convenzione doganale [Carnet A.T.A](#): importazione temporanea di merci
- [Harmonized system 2017 customs tariff changes](#)
- [Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico \(OCSE\)](#)
- [World Customs Organization \(WCO\)](#)
- World Trade Organization ([WTO](#)) dal 1995

Accordi di libero scambio in vigore

- [Australia-Nuova Zelanda \(ANZCERTA or CER\)](#) – 1 gennaio 1983
- [Singapore-Australia \(SAFTA\)](#) – 28 luglio 2003
- [Australia-United States \(AUSFTA\)](#) – 1 gennaio 2005
- [Tailandia-Australia \(TAFTA\)](#) – 1 gennaio 2005
- [Australia-Cile \(ACI-FTA\)](#) – 6 marzo 2009
- [ASEAN-Australia-Nuova Zelanda \(AANZFTA\)](#) – 1 gennaio 2010 per: Australia, Nuova Zelanda, Brunei, Burma, Malaysia, Filippine, Singapore e Vietnam. Tailandia: 12 marzo 2010. Laos: 1° gennaio 2011. Cambogia: 4 gennaio 2011. Indonesia: 10 gennaio 2012
- [Malaysia-Australia \(MAFTA\)](#) – 1 gennaio 2013
- [Corea-Australia \(KAFTA\)](#) – 12 dicembre 2014

- [Giappone-Australia \(JAEPA\)](#) – 15 gennaio 2015
- [Cina-Australia \(ChAFTA\)](#) – 20 dicembre 2015
- [Accordo globale e progressivo per il Trans-Pacific Partnership \(CPTPP\)](#) – 30 dicembre 2018
- [Australia-Hong Kong \(A-HKFTA\)](#) – 17 gennaio 2020
- [Peru-Australia \(PAFTA\)](#) - 11 febbraio 2020
- Link: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/Pages/trade-agreements>

L'UE è il secondo partner commerciale dell'Australia. Le relazioni tra l'UE e l'Australia si basano sull'accordo di partenariato adottato nell'ottobre 2008, rivisto nel 2009. Il 22 maggio 2018, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione che autorizza l'apertura di negoziati in vista di un accordo di libero scambio tra UE e Australia. Il 6° incontro dei negoziati si è tenuto a Camberra dal 10 al 14 febbraio 2020.

Lo stato dei negoziati tra l'UE e l'Australia è disponibile sul sito web della [Commissione europea – DG commercio](#).

Link utili relazioni Australia-UE:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/610/australia-and-eu_en

5. Porti di entrata



<p>New South Wales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coffs Harbour - Eden - LordHowe - Newcastle - NorfolkIsland - PortKembla/Wollongong - Sydney 	<p>Northern Territory</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darwin - Gove 	<p>Queensland</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brisbane - Bundaberg - Cairns - Gladstone - Mackay - Southport(GoldCoast) - ThursdayIsland - Townsville - Weipa
<p>South Australia</p> <ul style="list-style-type: none"> - PortAdelaide - PortLincoln 	<p>Tasmania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burnie - Devonport - Hobart - Launceston 	<p>Victoria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geelong - Melbourne - Portland - Westernport
<p>Western Australia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Albany - Broome - Bunbury - Carnarvon - ChristmasIsland - Dampier - Esperance - Fremantle - Geraldton - PortHedland 	<p>Le tasse applicate nei porti australiani (ad eccezione dei porti privati) sono stabilite dalle autorità portuali e dai fornitori di servizi portuali indipendenti.</p> <p>Il livello delle imposte applicate ai beni importati ed esportati può variare a seconda dei servizi richiesti; ad esempio, i controlli sulle importazioni di confine in Australia potrebbero richiedere un esame più approfondito.</p> <p>L'Australia ha numerosi aeroporti, di cui nove con voli internazionali. L'aeroporto principale è Sydney (Kingsford-Smith Airport).</p> <p>Per i contatti dei singoli porti di entrata consultare il sito: https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea/ports-of-entry</p>	

6. Normativa

NORMATIVA PER L'IMPORTAZIONE DI ALIMENTI

Imported food control Act 1992

Link: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C00775>

Biosecurity Act No.61, 2015 (modificato il 20 settembre 2017)

Link : <https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00303>

Food Standards Australia and New Zealand Code

Link: <http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx>

Chapter 1: Introduction and standards that apply to all foods	Chapter 2: Food standards	Chapter 3: Food safety standards (Australia only)	Chapter 4: Primary production standards (Australia only)	Schedules
PART 1.1 Preliminary				
Standard 1.1.1	Structure of the Code and general provisions			
Standard 1.1.2	Definitions used throughout the Code			
PART 1.2 Labelling and other information requirements				
Standard 1.2.1	Requirements to have labels or otherwise provide information			
Standard 1.2.2	Information requirements – food identification			
Standard 1.2.3	Information requirements – warning statements, advisory statements and declarations			
Standard 1.2.4	Information requirements – statement of ingredients			
Standard 1.2.5	Information requirements – date marking of food for sale			
Standard 1.2.6	Information requirements – directions for use and storage			
Standard 1.2.7	Nutrition, health and related claims			
Standard 1.2.8	Nutrition information requirements			
Standard 1.2.10	Information requirements – characterising ingredients and components of food			
PART 1.5 Foods requiring pre-market clearance				
Standard 1.5.1	Novel foods			
Standard 1.5.2	Food produced using gene technology			
Standard 1.5.3	Irradiation of food			
PART 1.3 Substances added to or present in food				
Standard 1.3.3	Processing aids			
Standard 1.3.2	Vitamins and minerals			
Standard 1.3.1	Food additives			
PART 1.6 Microbiological limits and processing requirements				
Standard 1.6.1	Microbiological limits in food			
Standard 1.6.2	Processing requirements for meat [applies in Australia only]			
PART 1.4 Contaminants and residues				
Standard 1.4.1	Contaminants and natural toxicants			
Standard 1.4.2	Agvet chemicals [applies in Australia only]			
Standard 1.4.4	Prohibited and restricted plants and fungi			



La normativa australiana classifica alcune categorie di formaggi come “risk food”: vi rientrano *i formaggi che non abbiano subito alcun trattamento termico durante la produzione quali la pastorizzazione, la termizzazione o la cottura della cagliata ad alta temperatura.*

Pastorizzazione: riscaldamento del latte ad una temperatura non inferiore a 72° C per un periodo non inferiore a 15 secondi, oppure riscaldamento utilizzando qualsiasi altra combinazione di temperatura e di effetto nocivo equivalente o superiore su eventuali microrganismi patogeni nel prodotto di latte o latticini.

Termizzazione: riscaldamento del latte ad una temperatura non inferiore a 64,5° C, per un periodo non inferiore a 16 secondi seguita dalla conservazione del formaggio ad una temperatura non inferiore a 7° C, per un periodo non inferiore a 90 giorni dalla data di trasformazione.

Cottura della cagliata ad alte temperature: il latte è trattato in modo che la cagliata venga riscaldata ad una temperatura non inferiore a 48° C ed il formaggio prodotto ha un contenuto di umidità inferiore al 39%, dopo essere stato conservato ad una temperatura non inferiore a 10° C, per un periodo non inferiore a 120 giorni dalla data di trasformazione.

La normativa australiana prevede in alcuni casi la richiesta del permesso di importazione (import permit), presentando una richiesta al Department of Agriculture and Water Resources (DAWR) da parte dell'importatore, per tutti i formaggi ed i prodotti che contengono ingredienti lattiero-caseari per una percentuale uguale o superiore al 10% e si dovrà, inoltre, rispettare i requisiti di biosicurezza imposti dal Governo australiano.

Tra questi casi rientra, ad esempio, il "raw milk cheese", ovvero il formaggio a latte crudo.

I criteri di sdoganamento per questa tipologia di prodotto rientrano nell'ambito dell'Imported Food Inspection Scheme e sono pubblicati sul sito web del dipartimento al seguente link: <http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/rmc>

Prima di inviare una richiesta di permesso di importazione si possono verificare i requisiti di importazione del prodotto sul [Biosecurity Import Conditions System \(BICON\)](#) che è lo strumento che permette di identificare appunto se le merci richiedono o meno un permesso di importazione.

Il permesso di importazione si applica anche nel caso di invio di campionari ed in genere, per l'espletamento dell'intero iter sono richieste mediamente dalle 4 alle 6 settimane.

Nella richiesta deve figurare il nome dell'importatore e tutti i tipi di formaggio che intende importare dall'Italia. Sarà sua competenza informare l'azienda produttrice in Italia dei documenti e certificati necessari per il permesso. La merce deve essere altresì accompagnata da una Quarantine Entry la cui compilazione spetta all'importatore.

Per ottenere un permesso di importazione e dimostrare la conformità ai requisiti di biosicurezza, sarà necessario presentare un certificato sanitario (Health Certificate) e una dichiarazione del produttore (Manufacturer's Declaration) che deve contenere informazioni riguardanti i procedimenti di produzione, contenuti e quantità degli ingredienti, metodi di lavorazione, pastorizzazione, tempi di pastorizzazione ed altro.

La dichiarazione del produttore deve specificare la spedizione, firmata e datata da un funzionario veterinario governativo negli ultimi 6 mesi e includere il nome, la posizione e il titolo del funzionario veterinario.

Una volta soddisfatti i requisiti di biosicurezza, è responsabilità dell'importatore assicurarsi che tutti gli alimenti importati siano conformi all'Imported Food Control Act 1992 incluso l'Australia New Zealand Food Standards Code quest'ultimo regola anche le questioni in materia di etichettatura per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio. Le partite di alimenti possono essere sottoposte ad ispezione e analisi nell'ambito dell'Imported Food Inspection Scheme per verificarne la conformità.

Inoltre, se si tratta di un prodotto mai esportato in Australia, vengono effettuati dei controlli/test da parte delle Autorità doganali sulle prime 5 spedizioni.

Successivamente, e qualora l'azienda rispetti i criteri ed i requisiti richiesti dal Department of Agriculture, i test vengono effettuati in media ogni 25 spedizioni.

ORGANISMI DI CONTROLLO PER L'IMPORTAZIONE DI ALIMENTI

La certificazione della valutazione dei requisiti di sicurezza sanitaria viene rilasciata dal **Department of Agriculture and Water Resource** (dipartimento vigilante per le importazioni di prodotti agroalimentari in Australia), su richiesta del Ministero della Salute italiano.

I paesi che intendono esportare formaggi con **latte non pastorizzato** (per i quali non vi siano mai state in precedenza importazioni in Australia) possono fare richiesta di una valutazione (assessment) che attesti che il sistema produttivo di tali prodotti è considerato equivalente a quello in vigore in Australia per quanto riguarda i requisiti di sicurezza sanitaria.

I paesi ammessi ad esportare formaggi a latte crudo in Australia sono quelli che:

- sono approvati dal Dipartimento dell'agricoltura e delle risorse idriche del governo australiano come esenti da afta epizootica;
- dispongono di controlli sanitari per garantire che il latte provenga solo da animali sani e che possono essere identificati individualmente;
- sono prodotti da latte proveniente da animali ufficialmente indenni da *Brucella* spp. e *Mycobacterium bovis*, in conformità al Codice sanitario dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
- dispongono di controlli per la mungitura, il trasporto, la lavorazione, per i formaggi a latte crudo, compresi gli standard di igiene della mungitura, controllo della temperatura e misure efficaci contro i microrganismi patogeni;
- dispongono di controlli governativi per garantire che il formaggio a latte crudo non possa essere esportato in Australia, a meno che:
 - il latte utilizzato viene monitorato per garantirne la sicurezza e l'idoneità;
 - il formaggio non supera il livello di microrganismi patogeni nel latte da cui è stato prodotto.
- avere un'autorità governativa che:
 - verifica e applica la conformità alle norme nazionali, ai controlli governativi e alle condizioni di esportazione per il formaggio a latte crudo;
 - è in grado di fornire certificati governativi validi attestanti la conformità con la salute degli animali, la produzione primaria, i controlli di trasporto e trasformazione per il formaggio a latte crudo;
 - è soggetto a audit indipendenti per verificare che l'autorità governativa imponga il rispetto dei controlli per il formaggio a latte crudo.

Dipartimento di agricoltura e risorse idriche australiano

Email: foodimp@agriculture.gov.au

Call 1800 900 090

<http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/rmc>

Ministero della salute italiano http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1626&area=veterinariaInternazionale&menu=esportazione.

7. Grado di apertura del mercato

Il mercato australiano è in gran parte aperto e trasparente. I divieti o le restrizioni all'importazione sono concepiti per proteggere la salute pubblica, gli animali, le piante e l'ambiente. Gli scambi commerciali sono quindi regolamentati da norme e standard tecnici che impongono requisiti essenziali di sicurezza che comprendono anche l'imballaggio e l'etichettatura degli alimenti. Gli ostacoli tecnici agli scambi sono disciplinati dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Nel momento in cui si decide di avviare un'attività di esportazione verso l'Australia di prodotti alimentari bisogna effettuare una valutazione ad hoc sul prodotto in questione, analizzando i singoli ingredienti che lo compongono e la filiera produttiva utilizzata, tenendo conto che sono soggetti a forti vincoli normativi.

Non vi è alcun obbligo per gli importatori (imprese o privati) di una licenza di importazione di merci in Australia.

Tuttavia, a seconda della natura delle merci e indipendentemente dal valore, gli importatori potrebbero ottenere permessi per evitare il controllo doganale della merce. Gli importatori sono tenuti, tra l'altro, a garantire che le merci importate siano etichettate correttamente. Ad esempio, le merci importate che richiedono una descrizione commerciale devono essere contrassegnate con il nome del paese in cui le merci sono state prodotte e, se specificata, una descrizione delle merci.

Per maggiori informazioni su importazione e acquisto di beni dall'estero consultare il sito del Ministero degli Affari interni australiano: <https://www.abf.gov.au>

Le formalità doganali di importazione sono applicate uniformemente su tutto il territorio australiano.

Registrazione (Company Registration)

Le aziende australiane ed estere che svolgono attività di import/export di prodotti alimentari devono essere registrate presso l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), a seguito della quale riceveranno un numero di registrazione (Australian Company Number- ACN) per lo svolgimento di attività commerciale. Inoltre, dovranno registrarsi presso l'Australian Taxation Office al fine di ottenere un numero di registrazione (Australian Business Number -ABN) da utilizzare per lo sdoganamento delle merci.

Per la registrazione c/o ASIC consultare:

<https://asic.gov.au/>

<https://asic.gov.au/for-business/registering-a-company/steps-to-register-a-company/australian-company-numbers/australian-company-number-digit-check/>

Per la registrazione c/o Australian Taxation consultare: Australian Business Register - <https://www.abr.gov.au>

8. Documenti doganali

PERMESSO DI IMPORTAZIONE (IMPORT PERMIT)

Documento che consente l'importazione effettiva di merci soggette a requisiti di quarantena (Quarantine Entry). Richiesto per sdoganamento, deve essere compilato dall'importatore attraverso la banca dati sulle condizioni di importazione per la biosicurezza (BICON) gestita dal Dipartimento dell'Agricoltura. <https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0> (VEDI § NORMATIVA E ORGANISMI DI CONTROLLO).

FATTURA COMMERCIALE (COMMERCIAL INVOICE)

A carico dell'esportatore deve riportare: il prezzo, la descrizione del prodotto, le condizioni di vendita (incoterms - es. FOB, CIF). La fattura commerciale deve essere firmata dall'azienda esportatrice (supplier italiano) per attestare la veridicità delle informazioni dichiarate.

CERTIFICATO SANITARIO (HEALTH CERTIFICATE)

Documento che conferma che i prodotti di origine animale da importare sono stati ispezionati secondo le procedure appropriate, non sono contaminati e non presentano malattie contagiose e sono considerati conformi alle attuali normative veterinarie del paese importatore. Il certificato può essere richiesto dal Dipartimento dell'Agricoltura.

Rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del paese di esportazione. (vedi § NORMATIVA E ORGANISMI DI CONTROLLO).

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE (MANUFACTURER DECLARATION)

La dichiarazione deve contenere la lista degli ingredienti del prodotto, il lotto di produzione del prodotto che indica la data di produzione (*lot code*) e la descrizione del prodotto, i procedimenti di produzione, contenuti e quantità degli ingredienti, metodi di lavorazione, pastorizzazione, tempi di pastorizzazione ed altro. La documentazione deve essere sempre redatta in lingua inglese, non vengono accettati dalla Dogana documenti in altre lingue.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE (CUSTOMS IMPORT DECLARATION)

Tutte le importazioni in Australia devono essere dichiarate dall'**importatore** o da broker doganali autorizzati che agiscono per loro conto. La dichiarazione di entrata è redatta online tramite il sistema *Integrated Cargo System (ICS)* [https://www.abf.gov.au/help-and-support/ics/integrated-cargo-system-\(ics\)](https://www.abf.gov.au/help-and-support/ics/integrated-cargo-system-(ics))

In alternativa può essere utilizzata la dichiarazione in formato cartaceo:

[Modulo B650 - Dichiarazione di importazione \(N10\) - mare o carico aereo \(715KB PDF\)](#)

[Modulo B374 - Dichiarazione di importazione \(N10\) - posta internazionale \(835KB PDF\)](#)

L'importatore è responsabile del completamento di tutti i campi obbligatori nella Dichiarazione di importazione.

- Le merci *con un valore doganale uguale o inferiore a AUD1000* possono essere dichiarate con una "Self Assessed Clearance Declaration" (SAC), che è anche presentata in via elettronica. Dopo lo sdoganamento, la dogana trasmette tramite l'ICS un "Authority to Deal" che conferma che la merce importata può entrare in commercio in Australia.
- Per prodotti *con un valore superiore a AUD1000 e spedite via cargo (mare o aerea) o via posta* nella maggior parte dei casi, è necessaria una dichiarazione di importazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero degli Affari interni australiano:

<https://archive.homeaffairs.gov.au/busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/import-declarations>

I costi della dichiarazione variano a seconda del formato (elettronico o cartaceo), del valore della merce importata e della modalità di trasporto.

VALORE MERCE IMPORTATA

VALORE MERCE IMPORTATA	COSTO VIA MARE	COSTO VIA AEREA
Tra 0 e AUD\$1000	Non vengono imputate spese	
Tra AUD\$1000 e AUD\$10.000	AUD\$92.00	AUD\$83.00
Superiore a AUD\$10.000	AUD\$194.00	AUD\$185.00

Per utilizzare il sistema elettronico di presentazione delle dichiarazioni di importazione (Integrated Cargo System - ICS) è necessario una **registrazione**.

A tal fine può essere utilizzato il modulo **B319** online al seguente link della Dogana australiana:

<https://www.abf.gov.au/help-and-support/forms>



Australian Government
Department of Immigration
and Border Protection

**Registering as a client in the
Integrated Cargo System**

L'autorità responsabile è la Australian Border Force (ABF) sotto il Dipartimento degli Affari interni. Si può sdoganare la propria merce presentando direttamente la documentazione all'Ufficio locale della Dogana. <https://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations>

In quest'ultimo caso è richiesta la seguente documentazione:

- Dichiarazione d'Importazione (modulo B650)

- “*Registering as a Client*” (modulo B319)
- Documento di riconoscimento in corso di validità (ID/passaporto)
- Documenti di spedizione della merce da parte della società di trasporto merci (avviso di arrivo “MAWB” o “*bill of lading*”)
- Documenti di acquisto/fattura
- Fattura delle spese di spedizione.

9. Documenti di trasporto

AVVISO DI ARRIVO “ACTUAL ARRIVAL REPORT FOR AIRCRAFT AND AIR CARGO”

Documento che fornisce alle autorità doganali australiane i dettagli dell’arrivo effettivo degli aeromobili. Questo rapporto è l’ultimo documento da presentare per la segnalazione del trasporto aereo di merci richiesto per la sorveglianza doganale. L’autorità responsabile è la Australian Border Force (ABF) sotto il Dipartimento degli Affari interni.

AVVISO DI ARRIVO “ACTUAL ARRIVAL REPORT FOR VESSELS AND SEA CARGO”

Documento che fornisce alle autorità doganali australiane i dettagli dell’arrivo effettivo delle navi e del carico marittimo. La presente relazione è l’ultimo documento da presentare per la segnalazione delle merci importate dalle navi. L’autorità responsabile è la Australian Border Force (ABF) sotto il Dipartimento degli Affari interni.

LETTERA DI TRASPORTO AEREO - AIR WAY BILL (AWB)

Documento per trasporti via aerea emesso dal vettore aereo o dallo spedizioniere che serve ad indicare l’accettazione delle merci per il trasporto, i termini e le condizioni del trasporto. L’AWB è emesso in tre copie, una per il vettore, una per il destinatario, ed una per il mittente (o spedizioniere). Da presentare alla dogana al momento dell’entrata.

POLIZZA DI CARICO MARITTIMA - BILL OF LADING (B/L)

Documento per trasporti via mare è emesso dal vettore marittimo o spedizioniere per confermare il trasporto di merci a bordo. Il “*Bill of Lading*” è presentato in dogana al momento dell’entrata e serve a verificare che la descrizione sul “*Bill of Lading*” corrisponde alla descrizione e alle quantità indicate sulla fattura commerciale e sul “carrier manifest”.

Pesatura dei container: normativa SOLAS-Vmg

1..1 Il 1° luglio 2016 è entrata in vigore la normativa SOLAS che richiede la pesatura dei containers prima che vengano caricati sulla nave, che ha emendato il capitolo VI della SOLAS (Safety of Life at Sea) relativo al trasporto di carichi. L’emendamento è integrato dalle Guidelines predisposte dall’IMO e, a livello nazionale, dal Decreto ministeriale n. 447/2016 e dalla Circolare n.125/2016. La norma persegue finalità di sicurezza della navigazione: la esatta determinazione del peso dei containers è infatti necessaria per il corretto sviluppo di calcoli di stabilità della nave.

LISTA DI IMBALLAGGIO (PACKING LIST)

A carico dell'esportatore, serve ad elencare in dettaglio la merce esportata (lotto, partita, dimensioni, pesi delle merci imballate all'interno di ogni scatola) ed accompagna la fattura commerciale.

DICHIARAZIONE DI IMBALLAGGIO (PACKING DECLARATION)

Attesta che i materiali di imballaggio utilizzati sono conformi all'ISPM-15 FAO (norme internazionali per le misure fitosanitarie: <https://www.ippc.int/en/countries/australia/> (vedi § IMBALLAGGIO)

10. Dazi e imposte

In generale, tutte le merci importate in Australia sono soggette a dazi e imposte a meno che non si applichi un'esenzione o una concessione, come previsto dalla classificazione tariffaria attuale "**Customs Tariff Act 1995**".

Link al testo della normativa: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00190>

CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA ATTUALE PER I FORMAGGI

Di seguito si riporta la "nomenclatura combinata delle tariffe doganali australiane e classificazione statistica". Questa nuova versione contiene le modifiche tariffarie risultanti dalla quarta revisione dell'Organizzazione mondiale delle dogane della Convenzione internazionale sulla descrizione delle merci armonizzate e sul sistema di codifica, comunemente denominato Sistema armonizzato. Contiene, inoltre, le conseguenti modifiche ai codici statistici nell'Allegato 3 e le modifiche ai codici statistici apportate dall'Australian Bureau of Statistics a seguito della sua revisione dei codici statistici nell'Allegato 3 della Tariffa. Le modifiche contenute nella nuova tariffa sono valide dal 1 ° gennaio 2017.

Link alla nomenclatura combinata: <https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff>

Sezione I - Animali vivi; prodotti di origine animale

Capitolo 4 - Prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Codice statistico	Unità	Merce	Rate
CHEESE AND CURD				
0406			Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd	\$1.220/kg DC: \$1.220/kg, less 5%
	41	kg	Mozzarella	
	42	kg	Other	
0406.20.00			Grated or powdered cheese, of all kinds	\$1.220/kg DC: \$1.220/kg, less 5%
	44	kg	Mozzarella	
	45	kg	Other	
0406.30.00			Processed cheese, not grated or powdered	\$1.220/kg DC: \$1.220/kg, less 5%
	05	kg	Cheddar	
	31	kg	Other	
0406.40			Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by <i>Penicillium roqueforti</i> :	
0406.40.10			Cheese, of the following types: (a) roquefort; (b) stilton	Free
	09	kg	Roquefort	
	10	kg	Stilton	
0406.40.90	11	kg	--- Other	\$1.220/kg DC: \$1.220/kg, less 5%
0406.90			Other cheese:	
0406.90.10			Cheese, of the following types: (a) made wholly from goats' milk, other than fetta or kasseri; (b) surface-ripened soft, having: (i) a fat content in the dry matter of not less than 50% by weight; and (ii) a moisture content of not less than 65% by weight of the non-fatty matter	Free
	3	kg	Camembert and brie	
	40	kg	Other	

0406.90.90			--- Other	\$1.220/kg DC: \$1.220/kg, less 5%
	3	kg	Cheddar	
	14	kg	Colby	
	16	kg	Edam	
	17	kg	Gouda	
	21	kg	Parmesan	
	25	kg	Provolone	
	30	kg	Fetta	
	50	kg	Other	

Fonte: Australian Border Force - Schedule 3 - Section I

<https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3/section-i/chapter-4>

Link alla nomenclatura combinata: <https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3#Sche>

Il dazio è calcolato sul valore della merce dichiarato in dogana, l'equivalente di quello che si è pagato per le merci espresso in dollari australiani al tasso di cambio della data di esportazione. Non include il trasporto e l'assicurazione dal luogo di esportazione.

L'aliquota dei dazi doganali per la maggior parte dei prodotti agro-alimentari è del 5% o gratuita.

Per qualsiasi prodotto alimentare potrebbe essere richiesta **l'ispezione** da parte dell'Ufficio di Quarantina Australiano ed il costo varia a seconda dell'ispezione richiesta.

Il GST (*General Sales Tax*) è la tassa sui prodotti (equivalente dell'IVA italiana) ed è del 10%. La tassa è calcolata sulla somma valore dichiarato in dogana della merce più dazi, e spese di trasporto e di assicurazione dal paese di origine.

Per saperne di più sul costo di importazione delle merci e su come viene calcolato, consultare il sito della dogana australiana:

<https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/cost-of-importing-goods>

11. Etichettatura

La normativa di riferimento per l'etichettatura dei prodotti alimentari è:

- *Australia New Zealand Food Standards Code* (Food Standards Code). Al Food Standards Code (Standard 2.5.4 Cheese).
- *Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016* (Information Standard 2016). L'Information Standard 2016 rientra sotto l'Australian Consumer Law (ACL) e stabilisce che gli alimenti (inclusi quelli importati) riportino l'indicazione del paese di provenienza (obbligatoria dal 2018).

Link alla normativa:

- Standard 1.2.1 Requisiti per avere etichette o fornire in altro modo informazioni www.legislation.gov.au/Details/F2018C00464
- Standard 2.5.4 Cheese <https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00414>
- Paese di origine Informazioni sull'etichettatura degli alimenti Standard 2016 <https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00528>

Paese di origine

In base alla normativa vigente, gli alimenti importati dovranno riportare un'etichetta con la dichiarazione del paese di origine.

Se l'alimento **non è stato prodotto, realizzato o confezionato in Australia**, l'etichettatura sarà richiesta per soddisfare i requisiti nelle sezioni 15, 16 e 17.

Per gli alimenti definiti prioritari, tra cui i lattiero-caseari (cfr. sezione 9), le informazioni sul paese di origine devono trovarsi in una casella chiaramente definita.

Se l'alimento **è stato prodotto, fatto o confezionato in un paese diverso dall'Australia, ma con ingredienti australiani**, l'etichettatura può includere uno dei marchi standard stabiliti nella sezione 26. Questo non include il logo del canguro, ma includono un grafico a barre e una dichiarazione che indica la proporzione in base al peso del contenuto australiano dell'alimento. Se un particolare ingrediente proviene esclusivamente da un determinato paese, il testo che indica l'origine di tale ingrediente può essere aggiunto al marchio standard.

Mandatory labels

'Made in' country of origin claims



'Grown in' country of origin claims



'Packed in' statements



'Packed in' statements must also include a country of origin (made in or grown in) claim

Le disposizioni sulla obbligatorietà delle indicazioni in etichetta del paese di provenienza si applicano a:

- prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio (ad es., alimenti venduti al pubblico in negozi, mercati o distributori automatici);
- prodotti alimentari confezionati venduti dai grossisti.
- molti prodotti alimentari non confezionati.

Le nuove regole sul sito del governo australiano:

<https://www.lattenews.it/etichettatura-di-origine-in-australia-obbligatoria-dal-2018/>

Il sito web australiano *Competition and Consumer Commission (ACCC)* spiega il significato di ogni etichetta e diritti di consumatore.

Requisiti generali di leggibilità

Una parola, una dichiarazione, un'espressione o un disegno contenuti, scritti o impostati su un'etichetta, devono essere in inglese e *devono essere leggibili ed evidenti, in modo da contrastare distintamente con lo sfondo dell'etichetta.*

Se su un'etichetta viene utilizzata anche una lingua diversa dall'inglese, le informazioni in tale lingua non devono negare o contraddire le informazioni in inglese.

Requisiti di leggibilità per le avvertenze (warning statement)

Le avvertenze sull'etichetta sulle piccole confezioni devono essere scritte in un formato di almeno 1,5mm altrimenti, in un formato di almeno 3mm.

Requisiti generali per la vendita al dettaglio

- nome del prodotto;
- lotto di identificazione che è lo stesso “Bar Code” nella maggioranza dei casi;
- nome del produttore, nome e indirizzo dell’importatore che si occupa della vendita del prodotto in Australia;
- avvertenze e raccomandazioni (es. se il prodotto contiene solfiti sup. a 10mg/kg);
- elenco di tutti gli ingredienti che costituiscono l’alimento, in ordine decrescente in rapporto alla loro incidenza percentuale. Il contenuto d’acqua può essere specificato alla fine della lista con il semplice “*Water Added*”. I conservanti possono essere indicati con il loro nome scientifico oppure utilizzando il numero assegnato dall’Elenco Internazionale dei Conservanti;
- chiare indicazioni sulla data di scadenza del prodotto; tale data (se inferiore a due anni) deve riflettere la data di scadenza di un prodotto se questo viene conservato con modalità previste e raccomandate. Il vocabolario da usare per indicare la durata del prodotto è il seguente: “*Use-by*” o “*Best Before*” o “*Packaging date*” o “*Packed on*” o “*PKD*”. La data e le indicazioni devono essere riportate in lettere maiuscole e in carattere non inferiore a 3 mm in altezza. Se la scrittura non è in contrasto con il fondo, i caratteri devono essere inferiori a 4,5 mm in altezza;
- condizioni di conservazione e istruzioni per l’uso;
- informazioni relative a nutrizione, salute e relativi reclami;
- peso netto delle confezioni non è stabilito a livello federale, spetta ai diversi Stati;
- informazioni su ingredienti e componenti principali;
- informazioni relative agli alimenti prodotti utilizzando la tecnologia genetica;
- informazioni relative agli alimenti soggetti a radiazioni;
- presenza di un contenuto di diossido di zolfo superiore a 25 mg/kg deve essere dichiarata sull’etichetta;
- l’etichetta deve anche riportare l’eventuale presenza di dolcificanti artificiali.

L’elenco degli ingredienti non è obbligatorio quando la confezione è inferiore a 100 cm² o se il nome del prodotto spiega perfettamente il suo contenuto. L’altra eccezione si verifica quando il prodotto è destinato ad un importatore che deve eseguire altre lavorazioni; in questo caso, è necessario un elenco che specifichi gli ingredienti del prodotto semi-lavorato.



12. Imballaggio

Il servizio di Quarantena ed Ispezioni Doganali in Australia (ora Biosecurity) ed il “*Non-Commodity Information Requirement Policy*” emesso il 1° Agosto 2009 ed entrato in vigore il 1° Settembre 2009, richiedono che tutte le spedizioni “*full container load*” (FCL) e “*less container load*” (LCL) siano accompagnate da una **dichiarazione di imballaggio** (packing declaration) attestante che i materiali di imballaggio utilizzati sono conformi all’ISPM 15 (norme internazionali per le misure fitosanitarie).

Per motivi di quarantena, è consigliabile fornire in aggiunta un certificato che attesti il trattamento estero contro sirex o altri insetti xilofagi. Ogni imballaggio e pagliolo in legno importato, ad eccezione del compensato e dell’impiallacciato, che non si considerano a rischio di quarantena, richiede una dichiarazione per il legno e deve essere privo di corteccia (riferirsi alla dichiarazione di imballaggio per maggiori informazioni).

Tutte le spedizioni di “*full container load*” (FCL) trasportate via mare devono essere accompagnate da una Dichiarazione di Pulizia del Container (*Container Cleanliness Statement*). Tale dichiarazione può essere inserita all’interno della lista di imballaggio (*packing list*), nella dichiarazione di imballaggio (*packing declaration*) o nella fattura commerciale che accompagna la merce. Le spedizioni senza tale dichiarazione verranno sottoposte ad ispezione e la consegna del carico sarà ritardata.

Elenco dei documenti e in particolare la dichiarazione d’imballaggio:

<http://www.agriculture.gov.au/import/before/prepare/aspects-procedures>

Esempi di dichiarazione di imballaggio: <http://agriculture.gov.au/import/arrival/clearance-inspection/documentary-requirements/templates>

Le spedizioni esentate da queste esigenze sono i traslochi, le spedizioni di effetti personali, le spedizioni aeree, i container alla rinfusa e di liquidi all'ingrosso. I container di solidi congelati possono essere esentati, anch'essi, se accompagnati da una dichiarazione che la temperatura di -18°C o inferiore è mantenuta da almeno sette giorni.

Se merci simili con lo stesso imballaggio vengono regolarmente importate, il Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Idriche può autorizzare la presentazione di una dichiarazione annuale d'imballaggio, invece di dichiarazioni singole per ogni spedizione.

13. Spedizione temporanea

L'Australia ha aderito alla [Convezione ATA](#), il 9 novembre 1970, pertanto è possibile esportare temporaneamente in Australia secondo le procedure del Carnet ATA per:

- Materiale professionale;
- Fiere e mostre;
- Campioni commerciali;
- Convenzione di Istanbul relativamente agli allegati b1 (mostre e fiere), b2 (materiale professionale), b4 (contenitori ed imballaggi)

Lingua: italiano e inglese (Le Autorità doganali si riservano il diritto di richiedere una traduzione qualora il Carnet sia stato compilato in un'altra lingua, la traduzione deve essere fornita dall'importatore o dal suo agente). Se il Carnet ATA è manoscritto, la grafia deve essere leggibile. [Formulario Carnet ATA Australia](#)

Per ulteriori informazioni consultare [il sito di Unioncamere](#).

14. Contatti utili

Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia - Melbourne Inc.
Level 1, 185 Faraday Street (CARLTON VIC 3053) – Melbourne
Tel.: +61 3 8341 3200; Fax: +61 3 9347 8920
www.italcham.com.au; info@italcham.com.au

Italian Chamber of Commerce & Industry in Australia - Perth Inc.
U9 - 8 Clive Street (6005) - West Perth
Tel.: +61 8 9217 4200
www.icci.asn.au; info@icci.asn.au

Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia (Queensland) Inc.
Post Office Box 2216, Fortitude Valley BC Qld (4006) – Brisbane
Tel.: +61 7 33922499; Fax: +61 7 33921022
www.icci.com.au; info@icci.com.au; events@icci.com.au

Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia Inc.
Level 2, 140 William Street (East Sydney NSW 2011) – Sydney
Tel.: +61 (0)2 8354 0777; Fax: +61 (0)2 8354 0279
www.icci.com.au; info@icci.com.au; events@icci.com.au





Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

f    RETERURALE.IT

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

